



**Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente**

**Documento di consultazione 865/2017/R/efr
Osservazioni di Energia Concorrente**



ENERGIA CONCORRENTE

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Concorrente al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**ARERA**) 865/2017/R/efr, recante *Accesso dei clienti finali ai propri dati storici di prelievo di energia elettrica - Rilascio digitale dell'impronta energetica (DCO)*, con scadenza 22 gennaio 2018.

* * *

Premessa

Il processo di messa a disposizione dei dati storici di prelievo mediante il Sistema Informativo Integrato (**SII**) rappresenta sicuramente un utile sviluppo che estende alla generalità dei consumatori finali di energia elettrica (e in futuro anche di gas naturale) la possibilità di accedere a questo tipo di informazioni con profondità più estesa rispetto quanto ad oggi disponibile in fattura.

Tuttavia, proprio alla luce dei numerosi investimenti sostenuti da molte società di vendita per sviluppare servizi simili e in virtù del fatto che l'offerta di questi servizi a valore aggiunto sempre più si configurerà come cruciale elemento di distinzione e competizione tra operatori, riteniamo che il servizio offerto dal SII debba configurarsi come servizio di base, non commerciale, limitato alla sola messa a disposizione (anche con finalità di *download*) delle informazioni, senza che però di esse sia fornita alcuna rielaborazione.

Suggeriamo che la caratterizzazione di base del servizio di *reporting* sia il più essenziale possibile, prevedendo quindi la sola messa a disposizione dei dati e non anche confronti grafici con altri periodi temporali e/o con *benchmark* di clienti con caratteristiche simili o appartenenti alla stessa area geografica, come invece previsto al paragrafo 5.6.

In primis, infatti, si segnala che la corretta identificazione e il calcolo di valori *benchmark* di riferimento precisi sarebbero attività piuttosto complesse per il SII, in assenza di alcune informazioni di dettaglio (es. composizione nucleo familiare, composizione parco elettrodomestici, caratteristiche edificio, ecc.)

che non sarebbero mappate dal SII e che sarebbe impensabile pensare di raccogliere su questo portale. Il rischio sarebbe quindi quello di fornire comparazioni poco precise o addirittura fuorvianti.

Inoltre, servizi aggiuntivi che consentano ai clienti di meglio comparare i propri consumi con quelli di alcuni *benchmark* di riferimento e che forniscono consigli per migliorare il proprio comportamento sono già stati sviluppati e offerti ai clienti da parte di molti operatori e rappresentano componenti di crescente rilevanza nella loro strategia competitiva. Non ci è chiaro quindi, a fronte della disponibilità di questi servizi sul mercato, perché anche il SII dovrebbe sviluppare qualcosa di analogo, con un costo sotteso che sarebbe a carico del sistema.

Intendiamo inoltre evidenziare la necessità che siano previste alcune cautele nell'esposizione dei dati attraverso il SII, in quanto potrebbero darsi casi di incoerenza con i dati riportati in fattura in relazione al medesimo periodo di consumo. Si pensi ad esempio ai casi in cui, in assenza di una lettura, sul SII venga resa disponibile la stima dei consumi elaborata dal distributore. Questo potrebbe non combaciare con il dato usato per la fatturazione dal venditore, qualora quest'ultimo decida di utilizzare le proprie stime, ritenendole più accurate rispetto a quelle fornite dal distributore. Per ovviare ai possibili reclami derivanti da incongruenze tra i dati esposti sul portale e quelli di fatturazione, o comunque consentirne una più rapida ed efficace gestione, riteniamo opportuno che:

- l'esposizione dei dati sia accompagnata da un *disclaimer* che evidenzia come i dati esposti sul Portale potrebbero non essere coerenti con quelli riportati sulla bolletta e che, ai fini della fatturazione, questi ultimi prevalgono;
- anche il venditore che ha in fornitura il cliente possa accedere alla pagina con i dati storici del cliente, così da avere rapidamente contezza di quanto visualizzato dal cliente.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1. Si hanno osservazioni in merito all'identificazione dell'ambito di applicazione?

R1 Si condivide l'ambito di intervento identificato dall'ARERA, anche se con riferimento all'attuale esclusione dei *prosumer* auspichiamo una prioritizzazione della messa a disposizione dei dati sulle immissioni nel SII (propedeutica all'apertura del servizio anche a questi clienti).

Q2 Si ritiene condivisibile la proposta di procedere per fasi nell'attuazione del disposto del decreto legislativo in relazione all'individuazione dei soggetti che vi possono accedere?

R2 Riteniamo che l'estensione dell'accesso ai dati da parte dei terzi – con esplicita autorizzazione del cliente e nell'ambito di una regolazione che superi gli aspetti critici sotto evidenziati - mostri potenziali effetti benefici in termini di apertura al mercato, nonché di sviluppo di nuove offerte commerciali.

In particolare, con riferimento all'accesso a terzi delegati dal cliente, riteniamo che, in un'ottica di tutela dei consumatori, debba essere prestata molta attenzione all'identificazione dei requisiti che dovranno essere rispettati da queste terze parti per poter accedere alle informazioni. Il perimetro dei soggetti terzi che potranno accedere ai dati dovrebbe essere limitato ai soggetti che effettivamente forniscono servizi energetici, come disposto dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 102/14, e dovrebbe essere individuato sulla base di criteri univoci. Proponiamo pertanto che ai fini di questa disciplina i fornitori di servizi energetici debbano coincidere con le imprese che saranno iscritte all'Elenco Venditori e con le ESCO.

Q3 Si hanno osservazioni in merito all'identificazione dei dati storici di fatturazione che si intende rendere disponibili?

R3 Concordiamo con quanto proposto e con l'occasione facciamo presente la necessità che nei casi di *switching* siano messi a disposizione dei venditori entranti i dati di consumo con una profondità temporale pari almeno a 36



mesi, così come previsto per il cliente in merito ai dati storici di fatturazione. Tale set maggiore di informazioni permetterebbe al venditore una migliore stima dei consumi del cliente, garantendo così al cliente stesso un migliore servizio in termini di fatturazione e possibili servizi aggiuntivi.

Q4 Si hanno osservazioni in merito all'identificazione dei dati storici del profilo temporale di prelievo che si intende rendere disponibili?

R4 Non si hanno osservazioni in merito.

Q5 Si hanno osservazioni in merito alla scelta del sistema SPID come Service Provider ai fini dell'autenticazione del cliente finale al fine di accedere al SII per la gestione dei propri dati di prelievo?

R5 Si condivide la proposta dell'ARERA.

Q6 Si condivide di non ritenere opportuno prevedere un livello di sicurezza superiore al Livello 1 per l'accesso ad alcune tipologie di dati e di ritenere sufficiente tale primo Livello per la totalità degli accessi diretti da parte del cliente finale?

R6 Si condivide quanto proposto dall'ARERA. Si segnala inoltre l'opportunità di meglio valutare le modalità di accesso ai dati, nel caso di punti oggetto di voltura o subentro, affinché i titolari della fornitura abbiano visibilità solo dei dati di prelievo relativi al proprio periodo in fornitura e non accedano anche ad informazioni circa i consumi registrati sul punto in un periodo in cui non ne detenevano la titolarità.

Q7 Si ritiene vi debbano essere altri aspetti da valutare per rendere effettivamente fruibili i dati dei prelievi storici?

R7 Non si hanno osservazioni in merito.

Q8 Quali ulteriori elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione per realizzare il servizio di reporting?

R8 Come già illustrato in premessa, riteniamo che la caratterizzazione di base del servizio di *reporting* debba essere il più essenziale possibile, prevedendo quindi la sola messa a disposizione dei dati e non anche confronti. A nostro avviso la messa a disposizione del servizio di *reporting* sul Portale Consumi del SII travalica il mandato del decreto legislativo n.102/14, che dispone all'ARERA di individuare le modalità per la messa a disposizione, attraverso strutture indipendenti, del solo servizio di trattamento dei dati storici dei clienti.

Servizi di *reporting* e analisi dei dati, che propongono il confronto con *benchmark* di riferimento e consigli per migliorare il proprio comportamento di consumo, sono d'altra parte già stati sviluppati e offerti ai clienti dalle società di vendita e costituiscono parti integranti e strategiche delle offerte degli operatori. Non si vede pertanto la necessità di mettere a carico del sistema generale il costo per l'implementazione di un servizio già disponibile sul mercato.

Riteniamo inoltre che dovrebbe essere prestata cautela nella messa a disposizione delle informazioni aggiuntive previste dal DCO al paragrafo 5.8 una volta che l'accesso ai dati del cliente sia esteso anche a terze parti. La sensibilità delle informazioni potrebbe rischiare di dar luogo a pratiche commerciali scorrette, la cui messa a disposizione dovrebbe quindi essere affiancata da esplicito consenso da parte del consumatore e dopo che siano stati definiti i requisiti che dovranno essere detenuti dai soggetti terzi autorizzati ad accedere ai dati dei clienti. Riteniamo dunque che tale ultima funzionalità sia valutata congiuntamente ad una definizione di adeguate modalità di accertamento del reale rilascio da parte del cliente del permesso di accesso ai suoi dati al fornitore o al sistema stesso. Aggiungiamo infine che, fintanto che l'accesso sia sottoposto a previa autorizzazione, le stesse terze parti potrebbero beneficiare di addizionali elementi informativi inerenti allo storico dei pagamenti, quali regolarità dei pagamenti o tasso di morosità, in grado di garantire maggiore trasparenza e nell'interesse delle parti.



Q9 È stata correttamente individuata l'articolazione delle fasi di implementazione?

R9 Non si hanno osservazioni in merito.

Bologna, 22 gennaio 2018

Alessandro Bianco
Segretario generale